

Capitolo 96. Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi dei fari e fanali nelle provincie Venete, lire 21,000.

Capitolo 97. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti nelle provincie Venete (*Spesa d'ordine*), lire 5,000.

Titolo II. — *Spesa straordinaria*. — Categoria I. — *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 98. Interessi da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato, lire 70,000.

Capitolo 99. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi (*Spese fisse*), lire 283,800.

Capitolo 100. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 18,500.

Capitolo 101. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, lire 85,000.

Capitolo 102. Personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale - Assegni mensili (*Spese fisse*), lire 15,000.

Capitolo 103. Personale straordinario addetto al servizio generale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), per memoria.

Capitolo 104. Personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse, lire 8,000.

Capitolo 105. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi (*Spese fisse*), lire 187,300.

Capitolo 106. Genio civile - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 27,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanni Amici.

AMICI GIOVANNI. Per incarico di alcuni colleghi che si sono interessati in favore degli aiutanti fuori ruolo del Genio civile, vorrei raccomandare all'onorevole ministro di prendere in benevola considerazione un lungo memoriale che questi aiutanti hanno presentato.

In questo memoriale essi non reclamano aumenti di stipendio, ma soprattutto un provvedimento di ordine morale che serva a far cessare la loro posizione equivoca e non confacente a dignità. Essi chiedono di non essere più chiamati « aiutanti del Ge-

nio civile », perchè ora con questa denominazione si comprendono tanto i geometri quanto gli ultimi canneggiatori.

Essi vorrebbero (e il loro desiderio mi pare legittimo) la formazione di un nuovo ruolo che nel memoriale propongono, composto di geometri allievi e di geometri di prima, seconda, terza e quarta classe.

È un provvedimento di ordine morale che soddisferebbe, ripeto, la loro legittima ambizione e credo che l'onorevole ministro non vorrà opporsi.

Chiedono anche un'altra cosa, pure modesta, cioè che le indennità di missione, che ora si riducono a pochi centesimi, poche lire, vengano alquanto aumentate in proporzione a quelle di tutti gli altri che si trovano nel ruolo degli agenti del catasto. Spero che l'onorevole ministro vorrà accogliere questa preghiera che io gli rivolgo in nome di parecchi colleghi di questa parte della Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Non ho ancora esaminato il memoriale, di cui ha parlato l'onorevole Amici, presentato da questa categoria di aiutanti del Genio civile, i quali vogliono mutata la loro denominazione. Il sentimento che li muove, va certamente rispettato. Assicuro l'onorevole Amici che oltre a questa questione di forma, vedrò se si potrà fare qualche cosa anche per quanto riguarda l'aumento dell'indennità di missione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 106 rimane approvato in lire 27,000.

Capitolo 107. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, lire 88,000.

*Ponti e strade. — Lavori per sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali. — (Spese dipendenti da leggi speciali).* —

Capitolo 108. Lavori di sistemazione e miglioramento dipendenti dalle leggi 27 giugno 1897, n. 246; 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, lett. c); 27 dicembre 1903, n. 514 (articolo 1); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1 lettera f); 14 maggio 1906, n. 198 (art. 1, lett. c e d); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. d); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. a); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 3) e 13 aprile 1911, n. 311 (articoli 1 e 15, lett. h) (*Spesa riparativa*), lire 1,000,000.